Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “EMANUELA LOI”

07024 LA MADDALENA (OT)

Codice Fiscale: 91040290909 - Codice Meccanografico:

SSIC833008

ssic833008@istruzione.it - ssic833008@pec.istruzione.it

www.ic-lamaddalena.edu.it

tel. 0789.737398 - fax 0789.730265

Prot. n. LA MADDALENA, LI 02/09/2026

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

ALBO ON LINE

SITO

Oggetto: **aspettativa personale docente neoassunto con contratto a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo per motivi di ricerca. Parere U.S.R. per la Sardegna.**

In riferimento all’oggetto si comunica che, **l’articolo 18, comma 2, del CCNL del comparto scuola per il periodo 2006/2009 stabilisce che**:

“il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994, comma 7, ovvero: la disciplina dettata dai commi precedenti, con particolare riferimento al comma 1, “**trovano applicazione allorché il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali”.** Il comma 1 dell’art. 453 del D.lgs. 297/1994 prevede che: “**Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per**

Documento informatico firmato digitalmente da ALESSANDRA DELEUCHI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente."

L'art. 23-bis del D.lgs. n. 165/2001, prevede che: "In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, **((i dipendenti delle pubbliche amministrazioni**, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia,)) e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato **sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale".**

In tema di dottorati di ricerca, peraltro, opera l'art. 2 della Legge n. 476/1984 la quale stabilisce che: "Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste".

L'art. 22 della Legge n. 240/2010, modificato dal D.L. n. 36/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 79/2022 prevede che: "Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche".

IN CONCLUSIONE: **dalla ricostruzione normativa sopra riportata emerge la circostanza che il personale docente che intenda svolgere l'attività di ricerca o frequentare un dottorato di ricerca possa fruire di un periodo di aspettativa, ovvero di un congedo straordinario.**

La fruizione di tali istituti, tuttavia, non costituisce un diritto potestativo del docente in quanto ogni disposizione vigente in materia prevede che l'amministrazione (nel caso specifico, il Dirigente Scolastico) effettui una valutazione sulla compatibilità della concessione del beneficio rispetto alle esigenze dell'Amministrazione.

Peraltro, dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 7 dell'art. 453 del D.lgs. 297/1994 risulta che la possibilità di fruire dell'aspettativa, ovvero del congedo straordinario, sia subordinata all'avvenuto conseguimento della conferma in ruolo.

Tale conclusione, peraltro, appare coerente con la circostanza che solo a seguito di conferma nel ruolo si realizza una piena stabilizzazione del rapporto di lavoro tra il personale e l'Amministrazione e solo a seguito di tale stabilità l'Amministrazione potrebbe ottenere un beneficio dall'attività di formazione e ricerca svolta dal proprio personale una volta conclusa.

L'interpretazione offerta, peraltro, non risulta contrastante con l'articolo 22 della Legge n. 240/2010 in quanto il collocamento in aspettativa viene indicato quale strumento che consenta all'amministrazione di individuare l'istituto da applicare nel caso in cui intenda formulare un parere

positivo allo svolgimento dell'attività di ricerca e non come riconoscimento di un diritto alla fruizione del beneficio.

Tanto si rappresenta per le attività di competenza di codeste istituzioni scolastiche.

La Dirigente Scolastica (Prof.ssa Deleuchi Alessandra)

Documento firmato digitalmente

ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii